



SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI

a.s. 2021-2022

L'Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" di Firenze

ADOTTA

Il presente Regolamento conformemente a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R.235/2007) e recependo la Direttiva M.P.I. 104/2007 (disposizioni in materia di uso di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici a scuola).

PREMESSA

Le finalità del presente Regolamento sono di garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e favorire a ciascun allievo una fruizione positiva del servizio educativo-formativo. Lo studente è collocato al centro della vita della scuola ed ogni attività tende sempre a renderlo protagonista del dialogo educativo.

Le sanzioni, stabilite secondo criteri di gradualità e proporzionalità, hanno la funzione principale di aiutare l'allievo a riconoscere il proprio errore ed orientarlo ad un corretto esercizio della cittadinanza nel rispetto di sé e degli altri.

L'Istituto promuove ogni forma di sostegno, anche psicologico, all'allievo che commette infrazioni in stato di difficoltà personale.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Publicità del provvedimento sanzionato
Disturbo continuato durante le lezioni o le attività al di fuori del plesso scolastico. Mancanze plurime ai doveri di diligenza	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe.
Numero di ingressi in ritardo o uscite in anticipo oltre quanto previsto dal regolamento di istituto	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici.	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge; possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Danneggiamento occasionale e non grave di oggetti di proprietà della scuola o di altri.	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno; possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Ripetute scorrettezze e offese: turpiloquio, blasfemia, esibizioni di simboli e frasi, anche se non indirizzati a singole persone comunque offensive della dignità umana, violazioni gravi alle norme di sicurezza. Uso di sostanze psicotrope.	Consiglio di Classe	Possibile allontanamento dalla scuola da 1 a 3; possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti	Consiglio di Classe	Possibile allontanamento dalla scuola	Comunicazione alla famiglia

SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI

Il Consiglio di classe offre quando possibile la sostituzione delle sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, quali:

- pulizia dei locali scolastici
- collaborazione con il personale ausiliario
- riordino della biblioteca e dei laboratori
- studio individuale sotto la sorveglianza di un docente

Le sanzioni pecuniarie non sono convertibili.

ADOZIONE DELLE SANZIONI

Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto) decidono **dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente** che ha facoltà di presentare prove e testimonianze.

Le riunioni dei Consigli di classe e della Giunta Esecutiva, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, avvengono, di norma, tra i soli membri dell'organo collegiale che sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti che coinvolgono le persone.

Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento, persone offese e studenti in causa, la seduta può essere pubblica.

Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi. In caso di parità viene ripetuta una seconda volta e se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non è applicata.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990).

La sanzione disciplinare dovrà essere comminata in tempi quanto più possibilmente brevi purché rispettosi delle esigenze di fare chiarezza in relazione ai fatti contestati e purché garantiscano la formale convocazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento.

La sanzione disciplinare dovrà essere comminata in tempi quanto più possibilmente brevi purché rispettosi delle esigenze di fare chiarezza in relazione ai fatti contestati e purché garantiscano la formale convocazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all'impugnazione (Art. 5 DPR 249/98) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere

eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - è composto da due docenti designati, all'inizio dell'anno scolastico, dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, da uno studente e da un genitore, designati dal Consiglio d'Istituto tra i membri componenti lo stesso.

Analogamente il Consiglio di Istituto individuerà due membri supplenti delle succitate componenti, che subentrano in caso di indisponibilità degli effettivi, ovvero nel caso in cui si verifichi incompatibilità con la carica.

I membri dell'Organo di Garanzia durano in carica un anno e sono rieleggibili.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

In caso di ulteriore fase di impugnazione, la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto. E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri cointeressati.

L'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.